

# FISCO PRATICO

news

Periodico di informazione tributaria

Anno XXVII - N. 2 - Aprile/Maggio 2023

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (TN) - Stampa: Grafiche Dalpiaz - Trento  
Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

Articoli redatti da:  
Studio Piergiorgio e Donatella Frizzera  
Studio Bortolotti Conci - Studio Lucia Zandonella  
Studio Robert Schuster  
Studio Fronza Comm. Associati  
Studio Michele Moser  
Studio Degasperi - Martinelli  
Studio Roberto Buglisi - Studio Decaminada  
Studio Dalmonego - Gottardi

Circolare informativa  
per i clienti

## SCADENZE! SCADENZE!

**10 APRILE** lunedì

- Lavoro domestico: versamento contributi

**17 APRILE** lunedì

- Versamento unificato tributi e contributi

**26 APRILE** mercoledì

- INTRASTAT mensile e trimestrale

**30 APRILE** domenica

- Rottamazione quater: domanda di adesione on-line

**2 MAGGIO** martedì

- Presentazione dichiarazione IVA

**16 MAGGIO** martedì

- Versamento unificato tributi e contributi

**31 MAGGIO** mercoledì

- Liquidazione periodica IVA (LIPE): trasmissione primo trimestre 2023
- Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: primo trimestre 2023

## EDITORIALE

### Offerta della settimana... super sconti!

Venghino, venghino signori e signore, tutto in offerta!

All'Agenzia delle Entrate devono aver, sicuramente, fatto un corso di marketing.

Se si legge bene il provvedimento appena uscito il 6 marzo n.61196/2023 si sente subito, a pelle, la natura di opuscolo pubblicitario da saldo.

Quasi come le offerte da supermercato del lunedì, quelle che creano le code ed intasano i parcheggi da tanto vale la pena di approfittarne.

Il super prodotto in offerta è quello della "Pace fiscale" per le sanzioni formali e le violazioni sostanziali di cui potete leggere un articolo specifico su questo numero di Fisco pratico.

La tecnica è sopraffina; proprio quella del "Ora o mai più!" oppure, meglio "Uomo avvisato, mezzo salvato!"

Infatti nel comunicato si avvertono i contribuenti che l'Agenzia metterà a loro disposizione (pausa), ed anche alla Guardia di Finanza, i dati relativi alle tardività nella trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi "...al fine di porre rimedio agli eventuali errori o omissioni mediante l'istituto del ravvedimento operoso"...

Seraficamente questo è l'avvertimento.

"Il contribuente...", si legge poi, "...qualora decida di correggere il proprio comportamento entro il 31 marzo 2023, potrà avvalersi anche delle disposizioni previste dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per regolarizzare le violazioni formali (commi da 166 a 173) e le violazioni "sostanziali" (commi da 174 a 178)"

Ed ecco la promozione della "Pace fiscale" che non puoi perderti...Paga subito 200 euro e/o saldo e stralcio al 50% e non ti pentirai!

La cosa poi non è nemmeno troppo velata perché proprio nel titolo del provvedimento si parla di "promozione dell'adempimento spontaneo..."

Più che spontaneo a me sembra *spintaneo*.

Giorgio Degasperi

Studio Degasperi Martinelli & Associati



IN QUESTO NUMERO:

- Offerta della settimana...super sconti!
- CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI: proroga
- BONUS PUBBLICITÀ: comunicazione per l'accesso
- FISCO: precisazioni
- BLACK LIST UE: aggiornamento
- INTERESSI LEGALI: variazione del tasso
- VIOLAZIONI FORMALI: definizione
- S.R.L.: nomina sindaco o revisore
- PACE FISCALE 2023: sintesi

AGGIORNAMENTI E  
RASSEGNA STAMPA**Elusione se contrasta le norme**

Con la sentenza n. 1166 la Corte di cassazione ha stabilito che la scelta del soggetto passivo di adottare il comportamento fiscalmente meno oneroso non integra di per sé una fattispecie elusiva, dovendo al riguardo ricorrere il conseguimento di un vantaggio indebito, cioè contrario allo scopo delle norme tributarie, quale causa concreta della fattispecie negoziale. La depenalizzazione delle condotte elusive non è stata accompagnata da una generale ed assoluta 'penalty protection', restando applicabili le sanzioni amministrative tributarie. Nel caso analizzato la subholding di un gruppo italiano aveva ceduto una quota partecipativa in un soggetto olandese, previa delibera di distribuzione di dividendi. Il pagamento di quest'ultimi veniva postergato alla suddetta dismissione. Il fisco contestava l'ineducibilità della minusvalenza realizzata.

25 Gennaio 2023 - Italia Oggi

**Prima casa, più tempo per residenza e riacquisto**

Un emendamento al decreto Milleproroghe reitera la sospensione dei termini dell'agevolazione 'prima casa' disposta nel corso dell'epidemia da Covid-19. La proroga è retroattiva perché parte dal 1° aprile 2022 e termina il 30 ottobre 2023. Escluso dalla sospensione dei termini chi ha ricevuto avvisi di decadenza dall'agevolazione nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il giorno in cui entrerà in vigore la legge di conversione del decreto Milleproroghe. In sostanza, ai 768 giorni di sospensione previsti dal decreto legge 23/2020, dal decreto legge 183/2020 e dal decreto 228/2021, si aggiungono ora altri 578 giorni di sospensione.

14 Febbraio 2023 - Il Sole 24 Ore

**L'Iva sui beni Covid ritorna al regime ordinario del 5 e del 10%**

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la circolare 5/2023, ha reso noto che l'Iva sui beni Covid torna in corso d'anno verso il regime ordinario,

CREDITO D'IMPOSTA BENI  
STRUMENTALI: proroga

Con riferimento all'articolo pubblicato nel precedente numero della rivista, si comunica che la Legge di conversione del D.L. 198/2022 (c.d. Decreto Milleproroghe) ha ulteriormente esteso al 30 novembre 2023 il termine di effettuazione di alcuni investimenti in beni strumentali nuovi, prenotati entro il 31.12.2022.

L'estensione temporale del termine non riguarda gli investimenti prenotati in beni immateriali 4.0 (la cui effettuazione rimane ancorata al 30 giugno 2023), ma riguarda gli investimenti in beni materiali 4.0, già oggetto di proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2023 ad opera della Legge 197/2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023) e anche gli investimenti in beni ordinari.

Si ricorda che la prenotazione, entro il 31.12.2022, è valida qualora si siano verificati:

- la conferma dell'ordine dal venditore (ovvero la sottoscrizione del contratto di leasing);
- il versamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene (ovvero il versamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20% del costo sostenuto dal concedente).

Riepiloghiamo di seguito i termini di effettuazione e le relative discipline applicabili agli investimenti in beni strumentali nuovi, a seguito delle novità apportate dal Decreto Milleproroghe.

**Beni MATERIALI 4.0 prenotati al 31.12.2022 (beni inclusi nell'allegato A alla L. 232/2016):**

- Per gli investimenti effettuati entro il 30.11.2023 la prenotazione è valida e si applicano le seguenti aliquote (art. 1, c. 1057, L. 178/2020):

- 40% per investimenti complessivi fino a 2,5 milioni di euro;

- 20% per investimenti complessivi eccedenti i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

- 10% per investimenti complessivi eccedenti i 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

- Per gli investimenti effettuati oltre il 30.11.2023 la prenotazione si intende scaduta e si applicano le seguenti aliquote (art. 1, c. 1057-bis, L. 178/2020):

- 20% per investimenti complessivi fino a 2,5 milioni di euro;

- 10% per investimenti complessivi eccedenti

2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

- 5% per investimenti complessivi eccedenti i 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro (anche fino a 50 milioni di euro per investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica).

**Beni IMMATERIALI 4.0 prenotati al 31.12.2022 (beni inclusi nell'allegato B alla L. 232/2016):**

- Per gli investimenti effettuati entro il 30.06.2023 la prenotazione è valida e si applicano le seguenti aliquote (art. 21, D.L. 50/2022 "Decreto Aiuti"):

- 50% per investimenti complessivi fino a un milione di euro.

- Per gli investimenti effettuati oltre il 30.06.2023 ed entro il 30.06.2024 la prenotazione si intende scaduta e si applica la seguente aliquota (art. 1, c. 1058, L. 178/2020):

- 20% per investimenti complessivi fino a un milione di euro.

**Beni MATERIALI ORDINARI prenotati al 31.12.2022 (beni materiali non inclusi nell'allegato A alla L. 232/2016):**

- Per gli investimenti effettuati entro il 30.11.2023 la prenotazione è valida e si applica la seguente aliquota (art. 1, c. 1055, L. 178/2020):

- 6% per investimenti complessivi fino a 2 milioni di euro.

- Per gli investimenti effettuati oltre il 30.11.2023 la prenotazione si intende scaduta e non spetta il credito d'imposta.

**Beni IMMATERIALI ORDINARI prenotati al 31.12.2022 (beni materiali non inclusi nell'allegato B alla L. 232/2016):**

- Per gli investimenti effettuati entro il 30.11.2023 la prenotazione è valida e si applica la seguente aliquota (art. 1, c. 1055, L. 178/2020):

- 6% per investimenti complessivi fino a un milione di euro.

- Per gli investimenti effettuati oltre il 30.11.2023 la prenotazione si intende scaduta e non spetta il credito d'imposta.

Roberto Buglisi  
Servimprese SRL

## BONUS PUBBLICITÀ: comunicazione per l'accesso

Entro il 31 marzo è possibile presentare le comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta investimenti pubblicitari di cui all'art. 57-bis comma 1-quinquies del DL 50/2017, in relazione agli investimenti effettuati o che si intendono effettuare nel 2023.

Dal 2023 il credito d'imposta spetta nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di 30 milioni di euro in ragione d'anno.

Gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica devono essere effettuate su testate giornalistiche:

- iscritte presso il competente Tribunale civile;
- iscritte nel Registro degli Operatori della Comunicazione tenuto dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (ROC);
- munite della figura del direttore responsabile.

Il credito d'imposta è concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati rispetto all'esercizio 2022 con un incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario, rispetto all'analogo investimento effettuato sullo stesso mezzo di informazione nell'anno precedente.

Sono esclusi dalla concessione del credito di imposta, pertanto, oltre che i soggetti che nell'anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili, anche quelli che abbiano iniziato l'attività nel corso dell'anno per il quale si richiede il beneficio.

Il credito d'imposta è considerato un aiuto automatico e rientra negli aiuti "de minimis".

I soggetti che inviano la "Comunicazione per l'accesso al bonus pubblicità" dovranno presentare successivamente (a gennaio 2024) la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati".

La "Comunicazione per l'accesso" al credito d'imposta è una sorta di "prenotazione delle risorse": la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" pertanto, potrà o confermare la somma già "prenotata" o essere di importo inferiore: non è ammessa una dichiarazione per un importo superiore alla comunicazione.

All'atto della presentazione della "dichiarazione sostitutiva sugli investimenti effettuati", pertanto, la procedura informatica ripropone i dati della relativa "comunicazione per l'accesso" validamente presentata, che non possono essere modificati, con la sola possibilità di confermare o di modificare solo in diminuzione gli importi relativi agli investimenti effettuati nell'anno di riferimento. Il credito d'imposta è utilizzabile unicamente in compensazione tramite modello F24 a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi.

Il codice tributo è 6900.

**Esempio di calcolo** per accedere al credito d'imposta pubblicità 2023:

nell'anno 2022 sono stati effettuati 10.000 euro di investimenti in pubblicità su giornali,

nel 2023 si prevede di effettuare investimenti pubblicitari per euro 12.000

la normativa prevede che per accedere al bonus pubblicità 2023 ci sia un incremento di almeno 1% rispetto all'anno 2022.

Pertanto:

l'1% di 10.000 è pari a 100 euro;

quindi, investendo 12.000, il valore incrementale è rispettato perché è di 2.000

il beneficio fiscale del 75% è calcolato sulla differenza di spesa, ovvero:

$(12.000 - 10.000) \times 75\% = 1.500$  euro di credito d'imposta 2023.

Lucia Zandonella Maiucco  
AD Service srl

## AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

con l'eliminazione delle esenzioni eccezionali e il rientro verso le aliquote del 5 e del 10%. Il provvedimento, in realtà, è un'utile guida per gli interpreti, come già lo era stata la circolare 9/2021, che proprio ora viene aggiornata, con addendum che annulla e sostituisce i precedenti. Anche le indicazioni amministrative e Taric sono state aggiornate, con decorrenza 1° gennaio 2023, adeguando l'Iva. Così torna al 5% la strumentazione per diagnostica in vitro per Covid-19' ed è sospeso, dallo scorso 1° gennaio, l'allegato 2 alla circolare 9/D che conteneva i casi di esenzione dall'Iva non più previsti. Sono soggetti all'Iva del 10% i vaccini contro il Covid-19.

16 Febbraio 2023 - Il Sole 24 Ore

### Bonus, resta la compensazione

Con l'entrata in vigore del DL n.11/2023 le cessioni dei crediti e lo sconto in fattura restano possibili solo per i lavori in corso. Termina in questo modo l'era della circolazione della c.d. 'moneta fiscale'. A partire dal 17 febbraio, data di entrata in vigore del decreto legge, la cessione del credito o lo sconto in fattura del Superbonus e degli altri incentivi legati ai lavori edili resta possibile solo in presenza di determinate condizioni. Sinteticamente si può affermare che è possibile continuare ad operare con lo sconto in fattura o con la cessione del credito soltanto per gli interventi già in atto o per i quali era già stato conseguito il relativo titolo abilitativo. Le condizioni di permanenza della cessione e dello sconto operano con modalità differenti a seconda che gli interventi edilizi siano quelli previsti nell'art. 119 del decreto Rilancio o riguardino interventi di natura diversa. Diverse le condizioni di permanenza anche sulla base della tipologia degli edifici sul quale si effettuano gli interventi.

20 Febbraio 2023 - Italia Oggi

### Si paga per frode e occultamento

La Terza sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 4910/2023, ha affermato che la dichiarazione

## AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

fraudolenta mediante altri artifici e l'occultamento o distruzione di documenti contabili sono reati che possono concorrere. Non sussiste, infatti, alcun rapporto di specialità tra le due fattispecie delittuose, dal momento che la condotta prevista e punita dall'articolo 10 Dlgs 74/2000 non integra le attività simulate o gli altri mezzi fraudolenti o ingannatori cui fa riferimento l'articolo 3 dello stesso decreto. Quest'ultimo, infatti, è incentrato proprio sulla dichiarazione, momento che realizza il presupposto dell'evasione, mentre l'articolo 10 tende a reprimere tutte quelle condotte antecedenti alla eventuale dichiarazione che impediscono l'accertamento dei redditi prodotti. Confermata la tesi dei giudici di merito che avevano condannato un imputato alla pena di un anno e due mesi di reclusione.

20 Febbraio 2023 - Italia Oggi

### Superbonus, F24 solo nelle banche che hanno esaurito i plafond

Il Governo sta valutando un meccanismo che consenta la compensazione dei crediti d'imposta generati dalla cessione dei bonus edilizi e dagli sconti in fattura con i debiti tributari raccolti attraverso gli F24 dei clienti. La misura sarebbe però selettiva. Non riguarderebbe tutte le banche ma solo gli istituti di credito che si sono avvicinati alla soglia di esaurimento del loro plafond fiscale. Il Mef è convinto, infatti, che le banche abbiano ancora margini rilevanti per le compensazioni. Il risveglio delle banche consentirebbe di riattivare il mercato. Secondo via XX Settembre non tutti i 19.936 miliardi di crediti incagliati nei cassetti fiscali lo sono veramente. Quasi un terzo, 6,1 miliardi è rappresentato da crediti problematici, sui quali pesa il problema delle frodi. Il problema non è l'ingolfamento del mercato ma il rischio di inconsistenze che ovviamente frena la gestione da parte delle banche.

24 Febbraio 2023 - Il Sole 24 Ore

### Errori formali e lacune, tutti gli step per mettersi in regola

Entro il 31 marzo va pagata la prima o unica rata della somma, 200 euro per ciascun periodo d'imposta, dovuta per la definizione

## FISCO: precisazioni

### Cessione bonus edilizi e onere della prova.

Dalla lettura del D.L. 11/2023 emerge che spetta al Fisco l'onere di provare che il cessionario di un credito derivante da bonus edilizi abbia agito, in sede di acquisto, con grave negligenza. Ciò dovrà essere sempre fatto con adeguati argomenti ed evidenze anche qualitative, compresi i casi di mancato possesso da parte del cessionario della totalità della documentazione attestante la spettanza della detrazione richiesta dalla normativa.

### Proroga sterilizzazione perdite e sospensione ammortamenti.

La legge di conversione del Decreto Milleproroghe prevede la proroga, anche per il bilancio 2022, delle norme sulla sterilizzazione delle perdite civilistiche, così come la possibilità di sospendere gli ammortamenti anche nel 2023.

### Rimborso IVA.

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta all'interpello n. 217/2023, ha consentito la conversione del credito Iva trimestrale chiesto a rimborso e non ancora ottenuto in credito scomputabile, anche dopo il termine di scadenza per la presentazione della corrispondente dichiarazione annuale; se, però, il rimborso è in fase di esecuzione, avendo l'ufficio ultimato l'istruttoria e richiesto al contribuente la garanzia prevista dalla legge, l'interessato deve formalizzare la rinuncia e attendere dall'ufficio il provvedimento di diniego con l'autorizzazione alla ripresa del credito.

### Svalutazione titoli non immobilizzati.

Nel documento interpretativo 11 l'Oic esamina sotto un profilo tecnico contabile la deroga, introdotta in via transitoria dal D.L. 73/2022, per la valutazione dei titoli di debito e di capitale appartenenti all'attivo circolante dello stato patrimoniale, alla regola contenuta nell'art. 2426 c.c., la quale prevede l'iscrizione al minore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Le imprese, nel bilancio 2022, potranno evitare la svalutazione di tali titoli, mantenendo il valore di iscrizione risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato ovvero, per i titoli non presenti nel

portafoglio in tale bilancio, il costo d'acquisizione, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

### Morte del beneficiario delle detrazioni per spese sanitarie.

L'Agenzia delle Entrate, rispondendo all'interpello n. 192/2023, ha affermato che, diversamente dai bonus edilizi, le rate non godute delle spese sanitarie non possono essere trasferite all'erede, poiché non vi è un'apposita disposizione di legge in tal senso.

### Rottamazione QUATER frazionata.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in merito alla gestione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali di cui all'art. 1, cc. 231-252 L. 197/2022, ha chiarito che, in caso di presentazione di più istanze di rottamazione per carichi diversi (in modalità frazionata), i contribuenti riceveranno più piani di dilazione e non un'unica rateizzazione omnicomprensiva. Inoltre, qualora vi siano all'interno delle domande trasmesse sia carichi definibili sia debiti non rottamabili, poiché non rientranti nel perimetro della definizione agevolata, non vi sarà lo scarto integrale dell'istanza ma vi sarà l'accoglimento parziale della richiesta solo per i carichi definibili.

### Componenti positivi di beni non inerenti all'attività.

La Cassazione, con la sentenza n. 4365/2023, afferma che se un bene non è inerente rispetto all'attività esercitata, anche i componenti positivi derivanti dall'utilizzo dello stesso bene devono essere considerati esclusi dalla disciplina del reddito d'impresa, così come previsto per i relativi costi, che risultano indeducibili.

### Accertamento della plusvalenza immobiliare.

La sentenza della Cassazione n. 4105/2023 ha affermato che, in tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, c. 3 D.Lgs. 147/2015 esclude che l'Amministrazione Finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, ac-

certato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l'Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggiore corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente. Vi è quindi un doppio binario tra l'imposta di registro e le imposte sui redditi.

### Definizione agevolata delle lipe.

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione 14.02.2023, n. 7/E, ha chiarito che anche l'omesso o ritardato versamento dell'Iva risultante dalle comunicazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche rientra nella definizione agevolata delle somme dovute in base al controllo automatizzato delle dichiarazioni annuali, secondo le disposizioni dell'art. 1, cc. 153-159 L. 197/2022.

### Acquisto di auto usate dall'estero nel regime del margine.

Secondo le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate fornite durante Telefisco 2023, è necessario che il cessionario nazionale comunichi al Sistema di Interscambio l'acquisto di autovetture usate da un altro Stato membro dell'Unione Europea nel regime del margine con l'esterometro, integrando il documento estero. Al contrario, se si tratta di un acquisto intracomunitario non in regime del margine, l'acquirente

dovrà gestire la fattura estera rispettando le regole imposta dall'art. 46 e seguenti D.L. 331/1993, essendo un'operazione imponibile in Italia con il reverse charge.

### Comunicazione dati all'unione europea degli scambi con accisa.

Con il regolamento UE 30.01.2023, n. 246 è stato previsto l'obbligo, dal 13.02.2023, per tutti gli Stati membri, di trasmettere i dati degli operatori economici coinvolti in tutti gli scambi sottoposti ad accisa al registro informatico centrale della Commissione Europea e non solamente quelli relativi a movimentazione in regime di sospensione d'accisa.

### Autorizzazione a stipulare atti pubblici e scritture private dal notaio.

Il Consiglio nazionale del Notariato, con un apposito studio, ha approfondito il tema dell'autorizzazione notarile nella riforma del processo civile ex D.Lgs. 149/2022. Dal 28.02.2023, infatti, oltre al giudice, anche il notaio può fornire l'autorizzazione a stipulare atti pubblici e scritture private in cui intervengono soggetti minorenni oppure adulti che non hanno capacità di agire o comunque privi di autonomia, oppure quando la stipula riguarda beni ereditari.

Piergiorgio Frizzera  
Org.& Sistemi srl

## BLACK LIST UE: aggiornamento

La legge di Bilancio 2023, modificando l'art. 110, c. 9-bis e seguenti del Tuir, ha cambiato, le regole a partire dal 2023, per la gestione dei costi derivanti dai Paesi non cooperativi ai fini fiscali, redatte dall'Unione Europea. I Paesi sono quelli presenti nella lista degli Stati non cooperativi ai fini fiscali, periodicamente aggiornata dal Consiglio d'Europa, che in data 14.02.2023 ha comunicato di avere inserito 4 nuovi Stati: Russia, Isole Vergini Britanniche, Costa Rica e Isole Marshall. Tali Paesi si aggiungono ai dodici già presenti nella lista: Samoa Americane, Anguilla, Bahamas, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad e Tobago, Turks e Calcos, Isole Vergini Americane e Vanuatu. Quindi, alla luce di tale aggiornamento della lista, le im-

prese dovranno aggiornare, con celerità, i propri sistemi di monitoraggio dei costi provenienti dai fornitori residenti in tali Stati, avendo cura di verificare anche la conformità dei relativi prezzi al valore normale. Tutto ciò al fine di correttamente indicare tali costi separatamente nei prospetti contenuti nelle dichiarazioni dei redditi in quanto è stato abolito l'obbligo di comunicazione per le operazioni con i paesi inseriti nella lista nera a partire dal 2017. Pur non essendo più previsto uno specifico adempimento per i titolari di partita IVA che operano con operatori ivi residenti o domiciliati l'elenco dell'Agenzia delle Entrate resta formalmente in vigore con relativa integrazione.

Piergiorgio Frizzera  
Org.& Sistemi srl

## AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

ne agevolata delle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, mentre per l'altro adempimento della rimozione delle irregolarità od omissioni c'è tempo fino al 31 marzo 2024. Questo secondo adempimento non è però richiesto qualora non sia possibile o necessario 'riguardo ai profili della violazione', mentre nel caso in cui non sia stato eseguito 'per giustificato motivo' potrà essere effettuato nel termine che sarà fissato dall'ufficio. Tali circostanze dovranno essere attentamente valutate, poiché la mancata regolarizzazione può pregiudicare l'efficacia della definizione. In prossimità della prima scadenza l'articolo fa il punto della situazione sulla definizione agevolata degli errori formali alle luce delle disposizioni della legge di Bilancio 2023, del provvedimento di attuazione delle Entrate del 30 gennaio e delle circolari 2/2023 e 11/2019 della stessa Agenzia. 27 Febbraio 2023 - Italia Oggi

### Il diniego dell'Agenzia anche dopo l'estinzione della lite

Il contribuente intenzionato ad avvalersi della definizione agevolata può farne richiesta al giudice. In tal caso, il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il soggetto legittimato è chiamato a depositare nel fascicolo telematico, copia della domanda di definizione e del versamento del totale o della prima rata da effettuarsi entro il 30 giugno 2023. Se ciò si verifica il processo è dichiarato estinto, con decreto del presidente della sezione, o con ordinanza in camera di consiglio, se è stata fissata la data della decisione. La legge prevede che l'eventuale diniego alla definizione agevolata può essere opposto dall'Agenzia entro il 31 luglio 2024 e, quindi, il diniego potrà essere notificato dagli uffici anche dopo un anno dalla data in cui è stato dichiarato estinto il processo, oppure mentre è ancora pendente il termine per impugnare la sentenza sulla lite originaria. Se arriva il diniego, e il contribuente decide di non impugnarlo, la lite originaria 'rivive' allo stato in cui era, dopo il 10 luglio 2023 se so-

## AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

speso, e così pure l'atto originario di cui era oggetto la lite pendente.  
3 Marzo 2023 - Il Sole 24 Ore

### Crediti ceduti, via libera alla retrocessione al committente

I beneficiari dei crediti d'imposta derivanti da bonus edili, dopo uno sconto in fattura, possono cedere liberamente il credito al committente a cui hanno effettuato i lavori. La conferma è contenuta nella risposta del 2 marzo scorso n. 236, con la quale, però, l'Agenzia delle Entrate ha motivato questa retrocessione al committente, 'in quanto trattasi di soggetto esercente attività creditizia che riacquisterebbe il credito in tale veste, in assenza di un'espressa preclusione per i cessionari banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'art. 106 del Tub di riacquistare, nell'ambito della predetta attività creditizia e finanziaria, i crediti originati dalla realizzazione di interventi agevolabili da loro stessi realizzati'. In realtà, questa retrocessione non è possibile solo perché il cessionario/committente è una banca, in quanto dopo lo 'sconto in fattura' le cessioni sono libere e non vi sono limitazioni soggettive dei cessionari, i quali possono essere anche committenti non banche. Lo sconto in fattura, infatti, non 'brucia' la prima cessione a qualunque soggetto terzo.  
3 Marzo 2023 - Il Sole 24 Ore

### Ok alla cartella all'ex socio di una società già estinta

Non occorre l'emanazione di un avviso per il recupero del debito fiscale della società estinta nei confronti dell'ex socio, bastando la notifica della cartella di pagamento. A sostenerlo è la Cgt di secondo grado della Sicilia con la sentenza 10684/5/2022. Secondo i giudici l'ufficio non sarebbe tenuto a emanare uno specifico atto diretto all'accertamento della responsabilità del socio, poiché l'estinzione della società implica che nei debiti sociali subentrino ex lege i soci.

6 Marzo 2023 - Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi

Piergiorgio Frizzera  
Org. & Sistemi sr

## INTERESSI LEGALI: variazione del tasso

Con Decreto n.292 del 13.12.2022 il MEF ha stabilito che "la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata al 5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 01.01.2023".

Nel corso degli anni il tasso di interesse legale ha subito le seguenti variazioni:

DECRETO	PERIODO	TASSO
art. 1284 C.C.	fino al 15.12.1990	5%
Legge n. 353/90	dal 16.12.1990 al 31.12.1996	10%
Legge n. 662/96	dal 01.01.1997 al 31.12.1998	5%
DM 10.12.1998	dal 01.01.1999 al 31.12.2000	2,50%
DM 11.12.2000	dal 01.01.2001 al 31.12.2001	3,50%
DM 11.12.2001	dal 01.01.2002 al 31.12.2003	3%
DM 01.12.2003	dal 01.01.2004 al 31.12.2007	2,50%
DM 12.12.2007	dal 01.01.2008 al 31.12.2009	3%
DM 04.12.2009	dal 01.01.2010 al 31.12.2010	1%
DM 07.12.2010	dal 01.01.2011 al 31.12.2011	1,50%
DM 12.12.2011	dal 01.01.2012 al 31.12.2013	2,50%
DM 12.12.2013	dal 01.01.2014 al 31.12.2014	1%
DM 11.12.2014	dall' 01.01.2015	0,50%
DM 11.12.2015	dall'01.01.2016	0,20%
DM 07.12.2016	dall'01.01.2017	0,10%
DM 13.12.2017	dall'01.01.2018	0,30%
DM 12.12.2018	dall'01.01.2019	0,80%
DM 12.12.2019	dall'01.01.2020	0,05%
DM 11.12.2020	dall'01.01.2021	0,01%
DM 13.12.2021	dall'01.01.2022	1,25%
DM 13.12.2022	dall'01.01.2023	5%

La variazione del tasso di interesse legale ha effetti sulla regolazione dei rapporti tra debitore e creditore, sulla determinazione dell'usufrutto vitalizio nonché sulla regolarizzazione delle violazioni tramite l'istituto del ravvedimento operoso.

### Regolazione dei rapporti debitore - creditore

Dal 1° gennaio 2023 la misura degli interessi legali applicabile ai crediti a prescindere dalla data in cui gli stessi sono sorti è pari al 5%.

La modifica interessa una serie di rapporti economici disciplinati dal codice civile, quali:

- Danni nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1224 c.c.);
- Interessi nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1282 c.c.);
- Interessi compensativi sul prezzo (art. 1499 c.c.);
- Anticipazioni all'affittuario (art. 1652 c.c.);
- Interessi sulle somme riscosse, contratto di mandato, a carico del mandatario (art. 1714 c.c.);
- Spese e compenso del mandatario (art. 1720 c.c.);
- Interessi, contratto di mutuo (art. 1815 c.c.);
- Interessi, conto corrente (art. 1825 c.c.).

La modifica rileva anche in materia di locazioni immobiliari per il calcolo degli interessi maturati sul deposito cauzionale.

Per i crediti riferiti a operazioni di natura commerciale gli interessi "automatici" non sono determinati con riferimento al tasso legale ma sulla base del tasso di interesse fissato semestralmente dalla BCE, maggiorato di 8 punti percentuali (12 punti per i prodotti alimentari deteriorabili).

### Ravvedimento

Per la regolarizzazione nell'anno 2023 di violazioni commesse nel 2022 gli interessi devono essere calcolati con riferimento al tasso applicabile in ciascuna annualità e pertanto nella misura dello 1,25% fino al 31.12.2022 e del 5% dall'1.1.2023.

Lucia Zandonella Maiucco  
AD Service srl

## VIOLAZIONI FORMALI: definizione

L'art. 1 comma 166 della L. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) prevede una sanatoria degli errori e delle irregolarità formali commessi fino alla data del 31/10/2022.

La norma stabilisce che sono sanabili le "irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento dei tributi". Si tratta di quelle violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione.

Chiaramente sono escluse le violazioni meramente formali non sanzionabili ai sensi degli artt. 10 della L. 212/2000 e 6 co. 5-bis del Dlgs 472/97.

La definizione è aperta a tutti i contribuenti, non solo le partite IVA, ai sostituti d'imposta, agli intermediari o ad altri soggetti tenuti a adempimenti fiscalmente rilevanti quali le comunicazioni.

La sanatoria si perfeziona con il versamento degli importi dovuti e con la ri-

mozione della violazione. L'importo richiesto è pari a 200,00 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d'imposta, pagabili in due rate di pari importo al 31 marzo 2023 e al 31 marzo 2024. Per rimozione della violazione si intende l'esecuzione corretta dell'adempimento omesso o errato, ad esempi l'invio o il re-Invio di una comunicazione o la presentazione di una dichiarazione integrativa.

Il contribuente può scegliere quante e quali violazioni sanare e, qualora non rimuovesse tutte le violazioni, non vengono pregiudicati gli effetti delle regolarizzazioni correttamente eseguite.

La notifica di un atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni non pregiudica l'accesso e la definizione, purché l'atto ricevuto non sia divenuto definitivo per mancata impugnazione o per formazione del giudicato alla data del 1.1.2023.

Ad oggi non esiste un atto normativo che elenchi o descriva quali fatti o comportamenti siano sanabili col nuovo istituto ma la norma contenuta nella Legge di Bilancio 2023 ricalca i medesimi contenuti della sanatoria introdotta dall'articolo 9 del DL 119/2018 a cui fece seguito la circolare esplicativa n. 11/2019 dell'Agenzia delle Entrate e a cui è possibile fare riferimento

per comprendere i fatti regolarizzabili. Rifacendoci alla circ. n. 11/2019, con questo istituto deflattivo è possibile sanare con una spesa minima molteplici violazioni di cui di seguito si propone qualche esempio:

- mancata trasmissione telematica dei corrispettivi se comunque considerati nelle liquidazioni e nella dichiarazione
- omessa comunicazione dei dati sanitari al Sistema Tessera Sanitaria
- omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat
- irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili
- omesse o inesatte comunicazioni di inizio e variazione dell'attività
- tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari
- irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari
- omessa comunicazione di proroga o risoluzione dei contratti di locazione soggetti a cedolare secca
- irregolarità nell'applicazione del reverse charge
- violazioni degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione di operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, se la violazione non rileva ai fini di altre imposte.

*Robert Schuster  
Protax srl*

## S.R.L.: nomina sindaco o revisore

Entro la data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, le S.R.L. dovranno (salvo proroghe dell'ultima ora) nominare l'organo di controllo sindacale (monocratico o collegiale) o il revisore legale se negli esercizi 2021 e 2022 risulta abbiano superato almeno uno dei limiti introdotti nel codice civile dal Dlgs. 14/2019:

- totale attivo stato patrimoniale: 4 milioni di euro

- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro

- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità

L'obbligo cessa quando per tre esercizi consecutivi non risulti superato alcuno dei sopra indicati parametri.

Si ricorda che se l'assemblea dei soci non dovesse decidere al riguardo, vi dovrà provvedere il Tribunale competente su richiesta di qualsiasi interessato o su segnalazione del conservatore

del Registro delle imprese. Inoltre, se l'atto costitutivo/statuto non dovesse indicare espressamente la scelta da adottare, il Tribunale avrebbe non solo l'incombenza di scegliere il soggetto nominabile, bensì anche l'onere di individuare il tipo di controllo cui sottoporre la società. In altri termini, sarà il Tribunale a scegliere se nominare l'organo di controllo sindacale (monocratico o collegiale) o il revisore legale.

*Manuela Conci  
Studio Bortolotti Conci*

## PACE FISCALE 2023: sintesi

### *Rottamazione delle cartelle esattoriali*

È prevista la definizione agevolata dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Questi carichi possono essere estinti versando solo le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica delle cartelle esattoriali. In poche parole non sarà quindi necessario versare le sanzioni e gli interessi (compresi quelli di mora). Il versamento va fatto **entro il 31 luglio 2023** in unica soluzione oppure in un totale di 18 rate la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti, dello stesso importo, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. Invece, i debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 saranno automaticamente annullati alla data del 31 gennaio 2023.

### *Regolazione di diversi tipi di irregolarità*

- Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto al 1° gennaio 2023, ovvero recapitate successivamente a tale data: possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive oltre alle sanzioni nella misura del 3%;
- Regularizzazione delle irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, relative alle imposte sui redditi, all'IVA e all'IRAP che non rilevano sulla determinazione della relativa base imponibile e sul pagamento di tali tributi e commesse fino 31 ottobre 2022: possono essere regolarizzate attraverso il pagamento suddiviso in due rate (da versare rispettivamente entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024) di importo pari a 200 euro, per ognuno dei periodi d'imposta a cui fanno riferimento le violazioni;
- Regularizzazione, per gli atti amministrati dall'Agenzia delle Entrate, del mancato versamento delle rate successive alla prima a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione e degli atti di recupero, nonché di reclamo o mediazione, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali non sia stata notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione. A tal fine occorre versare l'imposta dovuta, in unica soluzione, entro il 31 marzo 2023 oppure in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, la cui prima rata deve essere corrisposta entro il 31 marzo 2023;

- Regularizzazione delle violazioni, diverse da quelle formali e da quelle definibili con la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni come sopra indicate, riguardanti dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti: per finalizzare la regularizzazione occorre versare, entro il 31 marzo 2023, 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il versamento può essere anche suddiviso in otto rate trimestrali.

### *Contenzioso tributario*

La disposizione, che ripropone, sostanzialmente, la medesima disciplina prevista dall'art. 6, D.L. n. 119/2018, prevede la definizione con modalità agevolate, delle controversie tributarie pendenti, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, al 1° gennaio 2023, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, atti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione). La controversia sarà sanata con il pagamento di un importo uguale al suo valore. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia potrà essere definita con il pagamento del 90% del valore della stessa, che scende al 40% in caso di pronuncia favorevole di primo grado e al 15% in caso di pronuncia favorevole di secondo grado.

### *Conciliazione agevolata delle controversie tributarie*

Un'alternativa all'agevolazione di cui sopra, consiste nella conciliazione agevolata delle controversie tributarie basata sulla tipologia di conciliazione "fuori udienza" di cui all'art. 48, D.Lgs. n. 546/1992. In luogo dell'applicazione delle sanzioni nella misura del 40% del minimo previsto dalla legge in primo grado e nella misura del 50% del minimo previsto dalla legge in secondo grado, è previsto il pagamento delle sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto dalla legge, degli interessi e degli eventuali accessori.

### *Rinuncia al ricorso per Cassazione*

La Legge di Bilancio propone per le controversie tributarie aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, la rinuncia al ricorso per Cassazione. In particolare, chi ha impugnato in Cassazione, entro il 30 giugno 2023 potrà rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito di una definizione transattiva: in tal caso, le sanzioni sono dovute in misura di 1/18 del minimo edittale (oltre agli interessi e agli eventuali accessori). La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti.

Piergiorgio Frizzera  
Org. & Sistemi srl